



# CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 25 del 23/06/2021**

**Oggetto :**

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE 2021 E APPROVAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO PER EMERGENZA COVID-19**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventitre**, del mese di **giugno**, alle ore **19:30**, nel/nella SALA DELLA ADUNANZE / AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE
FACCENDA Enrico	Sindaco	SI
DACOMO Francesca	Consigliere	SI
PENNA Claudio	Consigliere	NO
GALLINO Giovanni	Consigliere-Vice Sindaco	SI
SPERONE Domenico	Consigliere	SI
DAMONTE Marco	Consigliere	SI
FERRERO Giuliano	Consigliere	SI
CAMPO Matteo	Consigliere	SI
STROPPIANA Daniela Teresa	Consigliere	SI
TERNAVASIO Piera	Consigliere	SI
ALEMANNI Nadia	Consigliere	SI
MORELLO Gian Michele	Consigliere	NO
MACCAGNO Andrea	Consigliere	SI

Totale presenti n. 11 Totale assenti n. 2

Sono presenti gli Assessori:

MALAVASI Simona, DESTEFANIS Lidia. - Assessori Esterni.

Assiste all'adunanza il **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in presenza

Il Sindaco introduce l'argomento

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), disciplina la TARI, in particolare nei commi da 641 a 668 e nei commi da 681 a 691;
- il comma 651 prevede che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”*;
- il successivo comma 652 prevede che *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.”*
- il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 738 e 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno abrogato, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, mantenendo la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23/09/2020 è stato approvato il Regolamento comunale della Tassa sui Rifiuti (TARI) modificato con la propria deliberazione in data odierna n. ... ;
- con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna si è provveduto a prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti – anno

2021, validato dal COABSER in qualità di Ente territorialmente competente dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto in data 24.05.2021;

- si rende pertanto necessario procedere all'approvazione delle relative tariffe che, in ogni caso, devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;

- le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione e delle pertinenze, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche", caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

**Dato atto** che le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche, di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione, sono definite assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021 e tenendo conto:

- del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;
- del coefficiente Ka nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni demografiche del Comune (superiore a 5000 abitanti) e della sua collocazione (Nord);
- dei coefficienti Kb, Kc e Kd determinati all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/1999, sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze.

#### **Rilevato che**

- il servizio di gestione integrata dei rifiuti è definito dall'Arera come un insieme di attività, che vanno dalla raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati, al lavaggio e spazzamento delle strade, alla gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, fino al trattamento, smaltimento e riciclo dei rifiuti, evidenziati nel Piano finanziario validato dall'Ente Gestore;
- occorre determinare le tariffe, riparametrate tenendo conto dei costi complessivi del servizio desunti dal citato Piano finanziario;

#### **Dato atto che:**

- l'articolo 29 del Regolamento TARI prevede l'esenzione dal versamento del tributo a favore delle case di riposo presenti sul territorio del Comune e dei locali destinati in via esclusiva all'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, precisando che per dette esenzioni la copertura finanziaria è garantita attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio del Comune;
- la normativa istitutiva del tributo prevede che le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste all'art. 1 co. 659 L. 147/2013 debbano essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

In ultimo, ai fini della determinazione delle tariffe è opportuno precisare che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

- il calcolo tariffario è quindi stato sviluppato sulla base degli elementi previsti nell'allegato A (costi del servizio, coefficienti utilizzati nel calcolo) adottando la medesima ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche in uso negli anni precedenti;

**Visti:**

- l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021, convertito con modificazione dalla L. 69/2021, che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;
- l'articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 che ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021 ma il ns. Comune ha adottato il Bilancio 2021/2023 in data 27.01.2021;
- l'articolo 30 comma 5 del citato D.L. 41/2021 ha stabilito che: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

**Rilevato che**, in considerazione delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica e considerate le ricadute sul tessuto socio-economico cittadino, si intende fissare, per il solo anno 2021, le scadenze di pagamento della Tassa smaltimento rifiuti – TARI - tramite modello F24 con numero 2 rate, pari ognuna al 50% del dovuto annuale, scadenti il 02 dicembre del corrente anno 2021 e il 02 febbraio del prossimo anno 2022 o, in un'unica soluzione entro il 02 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 35 del vigente Regolamento comunale della Tassa sui Rifiuti (TARI) sopra richiamato;

**Tenuto conto** che con la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19" sono stati individuati criteri di riferimento per il riconoscimento di ulteriori misure agevolative a favore dei soggetti colpiti dalla emergenza sanitaria e dai conseguenti provvedimenti di chiusura delle attività produttive valevoli per l'anno 2020 ma – a seguito del protrarsi di tali circostanze – da adeguare ed aggiornare alla diversa situazione relativa all'anno 2021;

**Ricordato** che l'art. 6 D.L. 73/2021 in corso di conversione, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito un fondo di dotazione per l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI a favore delle suddette attività economiche, la cui ripartizione, per ora ancora indicativa, sarà stabilita con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da

adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;

**Rilevata la** volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le utenze domestiche e non domestiche interessate dalla chiusura obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, che hanno pertanto subito ricadute nel corso del 2021 in termini economici (calo attività e del relativo fatturato) evidentemente generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;

**Valutata la** possibilità concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

**Ritenuto di** non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2021, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2022 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina TARI;

**Valutata la** possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Ritenuto,** sulla base delle indicazioni fornite da IFEL in merito alla facoltà di individuare riduzioni/agevolazioni del prelievo sui rifiuti in relazione all'emergenza da COVID - 19 e dopo attenta analisi al fine di applicare la soluzione più agevole ed efficace, di disporre:

- l'abbattimento dei costi variabili delle utenze domestiche mediante il riconoscimento di un importo in detrazione pari ad € 30.000 in riduzione, finanziato con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2020 tra i Vincoli derivanti da legge - Quota Tari derivante da Fondone COVID;
- l'abbattimento dei costi variabili delle utenze non domestiche mediante il riconoscimento di un importo in detrazione pari ad € 15.000 in riduzione, finanziato con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2020 tra i Vincoli derivanti da legge - Quota Tari derivante da Fondone COVID;
- l'abbattimento forfettario della quota fissa e della quota variabile a favore delle utenze non domestiche più colpite dall'emergenza come precisamente individuate nell'Allegato B della presente deliberazione;

**Di dare** inoltre atto che

- la spesa per l'erogazione delle riduzioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche evidenziate al punto precedente, verrà finanziata con la quota agevolazioni Tari - avanzo vincolato per vincoli di legge rendiconto 2020, definito in euro 50.703,00, e dalle risorse stanziare ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021, finalizzate specificamente al finanziamento di agevolazioni a favore utenze non domestiche Tari anno 2021, per ora solo stimate in euro 33.620,00

- la somma necessaria per le riduzioni Tari 2021 sarà pertanto stanziata con specifico atto di variazione al momento della precisa quantificazione delle riduzioni Tari 2021 che si avrà con la bollettazione degli avvisi;

**Considerato che:**

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- con il Decreto direttoriale del 1/07/2020, pubblicato sulla G.U. n. 171 del 9.07.2020, si sono impartite nuove istruzioni sui criteri e modalità di riversamento del tributo sopra indicato:

**Acquisiti** agli atti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica-contabile del presente atto;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese

**DELIBERA**

**di approvare** per l'anno 2021 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'Allegato A alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale.

**di dare atto** che le tariffe sono approvate sulla base di quanto evidenziato in premessa ed in particolare:

- del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti – anno 2021, validato dal COABSER in qualità di Ente territorialmente competente e della ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, di cui alla precedente deliberazione di questo Consiglio in data odierna;
- delle banche dati dei contribuenti.

**di evidenziare** che, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento comunale della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione adottata in data odierna, in considerazione delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica e considerate le ricadute sul tessuto socio-economico cittadino, si intende fissare, per il solo anno 2021, le scadenze di pagamento della Tassa smaltimento rifiuti – TARI tramite modello F24 e numero 2 rate, pari ognuna al 50% del dovuto annuale, scadenti il 02 dicembre del corrente anno 2021 e il 02 febbraio del prossimo anno 2022 o, in un'unica soluzione entro il 02 dicembre 2021.

**di stabilire** che, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento comunale TARI, le previste agevolazioni o esenzioni verranno quantificate al momento della bollettazione della Tari anno 2021, garantendo il finanziamento con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel Bilancio di Previsione 2021/2023, sufficientemente capiente;

**di disporre** le riduzioni TARI 2021 a favore delle utenze non domestiche colpite dall'emergenza come da Allegato B della presente deliberazione;

**di dare** inoltre atto che

- la spesa per l'erogazione delle riduzioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche evidenziate al punto precedente, verrà finanziata con la quota agevolazioni Tari – avanzo vincolato per vincoli di legge rendiconto 2020, definito in euro 50.703,00 , e dalle risorse

stanziare ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021 , finalizzate specificamente al finanziamento di agevolazioni a favore utenze non domestiche Tari anno 2021, per ora solo stimate in euro 33.620,00

- la somma necessaria per le riduzioni Tari 2021 sarà pertanto stanziata con specifico atto di variazione al momento della precisa quantificazione delle riduzioni Tari 2021 che si avrà con la bollettazione degli avvisi;

**di inviare** la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini previsti dalla vigente normativa.

**di trasmettere** il presente provvedimento all' Ente Territoriale Competente - CO.A.B.S.E.R - per gli adempimenti successivi.



Successivamente, con separata, apposita votazione favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
FACCENDA Enrico \*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
D.SSA SACCO BOTTO Anna \*

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CANALE

ALLEGATO A alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 23/06/2021

**1.a TARIFFE TARI 2021 PER LE UTENZE DOMESTICHE**

<b>Fascia</b>	<b>(n) componenti nucleo abitativo</b>	<b>Superficie (mq)</b>	<b>N. nuclei con (n) componenti</b>	<b>TF (€/mq)</b>	<b>TV(€/N)</b>
FASCIA A	1	89.914,00	710	<b>0,67</b>	<b>39,74</b>
FASCIA B	2	125.240,00	810	<b>0,79</b>	<b>79,49</b>
FASCIA C	3	69.226,00	450	<b>0,88</b>	<b>99,36</b>
FASCIA D	4	55.780,00	344	<b>0,96</b>	<b>129,16</b>
FASCIA E	5	14.757,00	92	<b>1,03</b>	<b>158,97</b>
FASCIA F	> 5	10.128,00	48	<b>1,09</b>	<b>183,81</b>

**1. b TARIFFE TARI 2021 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>Cod.</b>	<b>Attività Produttive</b>	<b>TF (€/mq)</b>	<b>TV (€/mq)</b>	<b>Tariffa (€/mq)</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,46	0,30	<b>0,76</b>
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,19	<b>0,49</b>
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,37	0,24	<b>0,61</b>
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,57	0,37	<b>0,94</b>
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,23	<b>0,58</b>
6	Esposizioni, autosaloni	0,35	0,23	<b>0,58</b>
7	Alberghi con ristorante	1,13	0,74	<b>1,87</b>
7.01	Agriturismi con ristorante	0,98	0,64	<b>1,62</b>
8	Alberghi senza ristorante	0,75	0,49	<b>1,24</b>
8.01	Agriturismi senza ristorante, bed & breakfast	0,70	0,46	<b>1,16</b>
9	Case di cura e riposo	0,86	0,56	<b>1,42</b>
10	Ospedali	0,89	0,58	<b>1,47</b>
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,05	0,68	<b>1,73</b>
12	Banche ed istituti di credito	0,42	0,28	<b>0,70</b>
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,98	0,63	<b>1,61</b>
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,24	0,81	<b>2,05</b>
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,57	0,37	<b>0,94</b>
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,23	0,80	<b>2,03</b>

<b>Cod.</b>	<b>Attività Produttive</b>	<b>TF (€/mq)</b>	<b>TV (€/mq)</b>	<b>Tariffa (€/mq)</b>
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,02	0,66	<b>1,68</b>
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,57	0,37	<b>0,94</b>
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,75	0,49	<b>1,24</b>
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,35	0,23	<b>0,58</b>
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,38	0,25	<b>0,63</b>
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,85	2,50	<b>6,35</b>
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,85	2,50	<b>6,35</b>
24	Bar, caffè, pasticceria	3,15	2,04	<b>5,19</b>
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,91	1,24	<b>3,15</b>
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,81	1,17	<b>2,98</b>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,96	3,22	<b>8,18</b>
28	Ipermercati di generi misti	1,90	1,23	<b>3,13</b>
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,79	3,11	<b>7,90</b>
30	Discoteche, night club	1,32	0,86	<b>2,18</b>

### 1.c Tariffa Tari 2021 giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

## 2. Piano economico-finanziario 2021

PEF 2021

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 483/2020/R/RR)

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di CANALE		
		Costi da/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	103.297	0	103.297
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	152.346	0	152.346
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	48.313	0	48.313
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	151.590	0	151.590
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COEXPTV	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	124.640	0	124.640
Fattore di Sharing - b	E	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	74.794	0	74.794
Risparmi derivanti dai competitivi riconosciuti del CONAI - ARCONAI	G	77.530	0	77.530
Fattore di Sharing - b(1+u)	E	0,84	0,84	0,84
Risparmi derivanti dai competitivi riconosciuti del CONAI dopo sharing - b(1+u)ARCONAI	E-G	65.461	0	65.461
Componente a congruo relativa ai costi variabili - RCTV	E-G	0	0	0
Coefficiente di gradualità - (1+y)	E	0,09	0,09	0,09
Numero di rate - r	E	1	1	1
Componente a congruo relativa ai costi variabili riconosciuta - (2+r)RCTV/y	E	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	0	48.779	48.779
<b>Totale totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>115.360</b>	<b>96.779</b>	<b>204.680</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	0.000	40.182	40.182
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	0	38.027	38.027
Costi generali di gestione - CGG	G	115.730	59.788	175.520
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	0	0	0
Altri costi - COAL	G	11.940	0	11.940
Costi comuni - CC	C	127.674	87.816	315.488
Ammortamenti - Amm	G	65.906	627	66.533
Accantonamenti - Acc	G	5.267	41.270	46.536
- di cui costi di gestione post-operative delle discariche	G	5.267	0	5.267
- di cui per crediti	G	0	41.270	41.270
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o del contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	25.647	320	25.967
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - RLIC	G	155	0	155
Costi d'uso del capitale - CK	C	36.974	42.217	139.191
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COEXPTF	G	0	0	0
Componente a congruo relativa ai costi fissi - RCTF	E-G	0	0	0
Coefficiente di gradualità - (1+y)	C	0,09	0,09	0,09
Numero di rate - r	C	1	1	1
Componente a congruo relativa ai costi fissi riconosciuta - (1+y)RCTF/r	E	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	0	8.000	8.000
<b>Totale totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso</b>	<b>C</b>	<b>330.745</b>	<b>149.275</b>	<b>444.520</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RR	E	73.473	0	73.473
<b>Totale PEF v.2779</b>	<b>C</b>	<b>478.472</b>	<b>262.854</b>	<b>705.288</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Deliberazione n. 2/DRP/2020	E	0	2.775	2.775

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 258/2020/R/RII e 493/2020/R/RII		E	0	0	0
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPV2021		E	0	0	0
Costi variabili per le tutele delle utenze domestiche di cui al comma 7 bis del MTR COSEXPV2021		E	0	0	0
Numero di rate r'		E	1	1	1
Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'		E	0	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E	0	0	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c.5, d.l. 18/20 RCUTV		E	0	0	0
Quota (relativa ai costi variabili) del conguaglio residuo afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		E	0	0	0
di cui quota del conguaglio relativi all'annualità 2018 (1+y2020/RCV2020/r2020 (se r2020 > 1)		E	0	0	0
di cui quota del conguaglio relativi all'annualità 2019 (RC 2020) /r2020 (da PEF 2020)		E	0	0	0
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) /r2020 (da PEF 2020)		E	0	0	0
<b>TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 258/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)</b>		<b>C</b>	<b>111.901</b>	<b>18.779</b>	<b>130.680</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPV2021		E	0	0	0
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E	0	0	0
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR		E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c.5, d.l. 18/20 RCUTF		E	0	0	0
Quota (relativa ai costi fissi) del conguaglio residuo afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		E	0	0	0
di cui quota del conguaglio relativi all'annualità 2018 (1+y2020/RCF2020/r2020 (se r2020 > 1)		E	0	0	0
di cui quota del conguaglio relativi all'annualità 2019 (RC 2020) /r2020 (da PEF 2020)		E	0	0	0
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) /r2020 (da PEF 2020)		E	0	0	0
<b>TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 258/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)</b>		<b>C</b>	<b>230.745</b>	<b>168.271</b>	<b>418.826</b>
<b>Tmax TVa + TVa (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 258/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)</b>		<b>C</b>	<b>479.173</b>	<b>382.054</b>	<b>768.226</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>					
raccolta differenziata %		G			51,85%
sp-2 kg		G	2.428.380		2.428.380
costo unitario effettivo - CUEff -cent/kg		G	28,42	28,42	28,42
fabbricco standard -cent/kg		E			25,12
costo medio settore -cent/kg		E			0,00
<b>Coefficiente di gradualità</b>					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata -y1		E	-0,16	-0,16	-0,16
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo -y2		E	-0,10	-0,10	-0,10
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio -y3		E	-0,09	-0,09	-0,09
Totale -y		C	-0,35	-0,35	-0,35
Coefficiente di gradualità -Z(y)		C	0,89	0,89	0,89
<b>Verifica del limite di crescita</b>					
ppp					1,70%
coefficiente di recupero di produttività Xa		E			0,10%
coeff. per il miglioramento prestato della qualità -Gla		E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale -PGe		E			3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 -C192021		E			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe -z</b>		<b>C</b>			<b>4,80%</b>
Z1a)		C			104,82%
Z1a)		C			108,23%
Z1a-1		E			246,79%
Z1a-2		E			431,13%
Z1a-3		C			677,83%
Z1a- Z1a-3		C			104,10%
<b>Z1max (entrata tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>		<b>C</b>			<b>708,22%</b>
<b>delta (Z1a-Z1max)</b>		<b>C</b>			<b>0</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizionale art. 3 MTR</b>					
Riclassifica TVa		E			-12.400
Riclassifica Tfa		E			12.400

<b>Attività esterne Coto integrato RU</b>	<b>G</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------

Riepilogo delle componenti e conguaglio E cui recupero in tariffa è rinviato all'annualità successiva al 2021 (NON COMPIABILE)		C	0	0	0
Quota residua del conguaglio relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)		C	0	0	0
Quota residua del conguaglio relativi all'annualità 2019		C	0	0	0
di cui quota residua delle componenti e conguaglio dei costi variabili riconosciute, relative all'annualità 2019		C	0	0	0
di cui quota residua delle componenti e conguaglio dei costi fissi riconosciute, relative all'annualità 2019		C	0	0	0
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione del fattore di correzione ex del. 158/2020/R/RII (relative a RCNDTV)		C	0	0	0
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 (relative alle componenti RCU)		C	0	0	0

Componente e conguaglio relative all'annualità 2019 RC = RCTV+RCF	C	0	0	0
Numero di rate residue delle componenti e conguaglio RC relative all'annualità 2019	C	0	0	0

Informazioni aggiuntive PEF 2021 - Definizione TVa e Tfa per articolazione tariffaria con riclassifica art. 3 MTR					
<b>Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione n. 2/DM9/2020</b>					2.775
- di cui contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 246/07					2.775
- di cui entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evaluazione					0
- di cui entrate derivanti da procedure sanzionatorie					0
- di cui ulteriori partite approvate dall'ente territorialmente competente (Comune)					0
<b>Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RII</b>					73.673
- di cui Tariffe Variabile					57.522
- di cui Tariffe Fissa					16.151
<b>TVa per articolazione tariffaria (comprensiva detrazioni MIUR)</b>					202.179
<b>Tfa per articolazione tariffaria (comprensiva altre detrazioni)</b>					410.272
<b>Z1a (comprensiva detrazioni di cui al comma 1.4)</b>					702.451

### 3. Coefficienti ex D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Tabella 1a - Coefficienti  $K_a$  per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	$K_a$ Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
<i>FASCIA A</i>	1	0,80
<i>FASCIA B</i>	2	0,94
<i>FASCIA C</i>	3	1,05
<i>FASCIA D</i>	4	1,14
<i>FASCIA E</i>	5	1,23
<i>FASCIA F</i>	6 o più	1,30

Tabella 2a - Coefficienti  $K_b$  per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	$K_b$ Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
<i>FASCIA A</i>	1	0,80
<i>FASCIA B</i>	2	1,60
<i>FASCIA C</i>	3	2,00
<i>FASCIA D</i>	4	2,60
<i>FASCIA E</i>	5	3,20
<i>FASCIA F</i>	6 o più	3,70

**Tabella 3a – Coefficienti Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche**

<b>Categoria</b>	<b>Attività per comuni &gt; 5.000 abitanti</b>	<b>Kc Coefficiente potenziale produzione</b>
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67
<b>2</b>	Cinematografi e teatri	0,43
<b>3</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,54
<b>4</b>	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,82
<b>5</b>	Stabilimenti balneari	0,51
<b>6</b>	Esposizioni, autosaloni	0,51
<b>7</b>	Alberghi con ristorante	1,64
<b>7.01</b>	Agriturismi con ristorante	1,42
<b>8</b>	Alberghi senza ristorante	1,08
<b>8.01</b>	Agriturismi senza ristorante, bed & breakfast	1,01
<b>9</b>	Case di cura e riposo	1,25
<b>10</b>	Ospedali	1,29
<b>11</b>	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52
<b>12</b>	Banche ed istituti di credito	0,61
<b>13</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
<b>14</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80
<b>15</b>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
<b>16</b>	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
<b>17</b>	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
<b>18</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82
<b>19</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09
<b>20</b>	Attività industriali con capannoni di produzione	0,51
<b>21</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55
<b>22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57
<b>23</b>	Mense, birrerie, amburgherie	5,57
<b>24</b>	Bar, caffè, pasticceria	4,55
<b>25</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
<b>26</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
<b>27</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti	2,74
<b>29</b>	Banchi di mercato genere alimentari	6,92
<b>30</b>	Discoteche, night club	1,91

**Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m<sup>2</sup> anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche; coefficienti Kd**

<b>Categoria</b>	<b>Attività per comuni &gt; 5.000 abitanti</b>	<b>Kd Coefficiente produzione Kg/m<sup>2</sup> anno</b>
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50
<b>2</b>	Cinematografi e teatri	3,50
<b>3</b>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,38
<b>4</b>	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,73
<b>5</b>	Stabilimenti balneari	4,16
<b>6</b>	Esposizioni, autosaloni	4,22
<b>7</b>	Alberghi con ristorante	13,45
<b>7.01</b>	Agriturismi con ristorante	11,65
<b>8</b>	Alberghi senza ristorante	8,88
<b>8.01</b>	Agriturismi senza ristorante, bed & breakfast	8,32
<b>9</b>	Case di cura e riposo	10,22
<b>10</b>	Ospedali	10,55
<b>11</b>	Uffici, agenzie, studi professionali	12,45
<b>12</b>	Banche ed istituti di credito	5,03
<b>13</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55
<b>14</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78
<b>15</b>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81
<b>16</b>	Banchi di mercato beni durevoli	14,58
<b>17</b>	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	12,12
<b>18</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76
<b>19</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95
<b>20</b>	Attività industriali con capannoni di produzione	4,21
<b>21</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50
<b>22</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67
<b>23</b>	Mense, birrerie, amburgherie	45,67
<b>24</b>	Bar, caffè, pasticceria	37,22
<b>25</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67
<b>26</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,40
<b>27</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76
<b>28</b>	Ipermercati di generi misti	22,45
<b>29</b>	Banchi di mercato genere alimentari	56,78
<b>30</b>	Discoteche, night club	15,68



COMUNE DI CANALE

ALLEGATO B alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 del 23/06/2021

**Misure agevolative destinate al sostegno economico alle utenze colpite da Covid-19**

1. Per il solo anno 2021 sono riconosciute agevolazioni TARI alle utenze non domestiche interessate dalla chiusura obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, che hanno pertanto subito ricadute nel corso del 2021 in termini economici (calo attività e del relativo fatturato) evidentemente generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19. Le riduzioni di cui ai seguenti commi verranno applicate d'ufficio, direttamente all'interno degli avvisi di pagamento relativi all'annualità 2021, e la copertura del mancato gettito è assicurata attraverso il ricorso alla quota agevolazioni Tari – avanzo vincolato per vincoli di legge rendiconto 2020, definito in euro 50.703,00, e dalle risorse stanziare ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021, finalizzate specificamente al finanziamento di agevolazioni a favore utenze non domestiche Tari anno 2021, per ora solo stimate in euro 33.620,00

2. Le riduzioni di cui al presente Allegato sono applicate come sotto specificato sulla quota fissa e variabile:

Categoria TARI	Categoria pratica	Descrizione Utenza non domestica	Riduzione
1	9	SCUOLE GUIDA, DI DANZA, ALTRE SCUOLE	50 %
1	21	ASSOC. SPORTIVE, CIRC. SPORT. SENZA LUCRO	50%
1	22	ASSOC. VOLONTARIATO, ORATORI PARROCCHIALI	50%
4	25	IMPIANTI SPORTIVI	50%
7	26	CENTRI BENESSERE CON RISTORANTE E ALLOGG.	50%
11	34	AGENZIE IMMOBILIARI	20%
11	35	AGENZIE DI ASSICURAZIONE E PRATICAUTO	20%
11	39	STUDI GRAFICI, PUBBLICITARI, COPISTERIE	20%
2	40	CINEMA, TEATRI, SALE DI PROIEZIONE	50%
30	50	SALE DA GIOCO	50%
8	49	AFFITTACAMERE, ABITAZIONI PER OSPITALITA'	50%
7	50	ALBERGHI CON RISTORANTE	50%
8	51	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	50%
24	52	ZONE BAR/RISTORANTE DI CIRCOLI E ASSOC.	50%
22	53	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE	50%
22	54	PIZZERIE, PUB	50%
23	55	BIRRERIE, PANINOTECHE	50%
24	56	BAR E CAFFE'	50%
24	57	PASTICCERIE, GELATERIE	50%
27	58	PIZZA AL TAGLIO	50%
22	59	ROSTICCERIE	50%

27	61	NEGOZI DI ORTOFRUTTICOLI E FIORI	50%
15	67	NEGOZI DI ANTIQUARIATO, TESSUTI, TAPPETI	50%
13	68	NEGOZI ABBIGLIAM., CALZAT., ARTIC. SPORT	50%
13	69	PROFUMERIE, BIGIOTTERIE, MERCERIE	50%
13	71	OREFICERIE, FOTOOTTICA, ELETTRONICA	50%
13	72	FERRAMENTA, CASALINGHI, ALTRI BENI DUR.	20%
13	74	NEGOZI ATTR./PROD. AGRICOLTURA E GIARDIN.	20%
13	75	NEGOZI DI ELETTRODOMESTICI, ILLUMINAZ.	20%
13	76	NEGOZI DI MOBILI, SANITARI, ARREDAMENTO	20%
6	77	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI CICLI E MOTOCICLI	20%
3	85	AUTOTRASPORTI, AUTOLINEE, AUTONOLEGGIO	20%
17	87	CALZOLAI, SARTI, ECC.	20%
17	88	LAVANDERIE, TINTORIE	20%
17	89	PARRUCCHIERI, ESTETISTI, MASSOTERAPISTI	50%
21	90	IMPRESE EDILI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI	20%
18	91	IDRAULICI, FABBRI, ELETTR., ALTRI ARTIG.	20%
19	92	AUTOOFFICINE, CARROZZ., ELETTRAUTO, GOMM.	20%
21	93	ARTIGIANI PRODUTT./RIPAR. BENI DUREVOLI	20%
21	94	ARTIGIANI PRODUTTORI ALIMENTARI, BEVANDE	20%
18	101	FALEGNAMERIE, SEGHERIE ARTIGIANALI	20%
21	103	VETRERIE	20%
7.01	150	AGRITURISMI CON RISTORANTE	50%
8.01	151	AGRITURISMI SENZA RISTORANTE, BED&BREAKF.	50%
8.01	152	LOCAZIONI STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI	50%
6	876	ESPOSIZIONE MOBILIFICI	20%

Spett.le  
COMUNE DI CANALE  
Provincia di Cuneo

Casale Monferrato, 21/06/2021

**Oggetto:** Parere per proposta approvazione tariffe della Tassa Sui Rifiuti (TARI) anno 2021

Il sottoscritto Tiziano Allera, Revisore dei Conti del Comune di Canale:

**Visto** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che disciplina la TARI, in particolare nei commi da 641 a 668 e nei commi da 681 a 691;

**Visto** il comma 683 della sopracitata L. 147/2013, che prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**Visto** che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, mantenendo la Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Visto** che, l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**Rilevato che** con deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

**Dato atto** che le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche sono definite assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021;

**Dato atto** che, per il solo anno 2021 sono riconosciute agevolazioni TARI alle utenze non domestiche interessate dalla chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive

attività, che hanno pertanto subito ricadute nel corso del 2021 in termini economici (calo attività e del relativo fatturato) evidentemente generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;

**Viste** la proposta di approvazione delle tariffe per l'anno 2021 della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Viste** le misure agevolative destinate al sostegno economico alle utenze colpite da Covid-19;

tenendo conto delle premesse fino ad ora esposte, con la presente

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di approvazione tariffe della Tassa Sui Rifiuti (TARI) anno 2021, che prevedono misure agevolative per i soggetti economici che hanno registrato difficoltà a seguito dell'emergenza Covid-19 .

